



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 3 novembre 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 27/10/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 467, della Rugby Parabiago SSDSRL in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Marco Agostino Marazzini, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 26/10/2022, Comunicato A/04/GSN, pubblicato in data 27/10/2022, con cui in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A, girone 1, in data 23/10/2022, CUS Milano Rugby ASD v Rugby Parabiago SSDSRL, il Sig. Angelo Raffaele Bertoni, giocatore e tesserato della stessa reclamante, è stato sanzionato con la squalifica di quattro settimane, dal 24/10/2022 al 20/11/2021 compresi, di cui tre settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. k), (spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del medesimo Regolamento.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la società Parabiago Rugby impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui in epigrafe, che aveva sanzionato il proprio giocatore e tesserato Sig. Angelo Raffaele Bertoni, il quale in occasione della gara di campionato oggetto del reclamo avrebbe dato una spallata a un avversario colpendolo alla testa.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La società reclamante espone che, al contrario di quanto indicato nel provvedimento impugnato, il Sig. Bertoni non avrebbe dato alcuna spallata al giocatore avversario, in quanto quest'ultimo *“dopo avere recuperato il pallone e cercato una ripartenza, perde il controllo degli appoggi ed è lui che cadendo, senza controllo del corpo, finisce contro la spalla del Bertoni Angelo Raffaele, restando a terra, senza conseguenze che gli impedissero poi di terminare regolarmente la gara”*.

La stessa società, pertanto, chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale della squalifica inflitta e, in via subordinata, l'annullamento dell'aggravante contestata.

In via istruttoria, inoltre, era chiesta la visione del filmato, allegato al reclamo, con le immagini dell'episodio che aveva determinato l'espulsione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza comunicata in data 31/10/2022, fissava la camera di consiglio per il giorno 3 novembre 2022, convocando sia l'arbitro della gara, Sig. Fabio Taggi, che l'assistente di gara n.2 Sig. Alessandro Di Fruscia.

Alla predetta camera di consiglio collegandosi telematicamente comparivano da remoto per la società reclamante il Dirigente del sodalizio, Sig. Cristiano Benati, e lo stesso giocatore Sig. Angelo Raffaele Bertoni, il quale sull'episodio oggetto di reclamo riferiva che nell'occasione, mentre era pronto nella fase di preparazione al placcaggio, l'avversario scivolava in avanti e non riusciva a spostarsi per evitare l'impatto. Il Presidente del sodalizio illustrava il reclamo precisando che l'azione del giocatore non era stata violenta, né volontaria e insisteva per l'accoglimento.

La Corte si riuniva in Camera di Consiglio e riteneva di emettere la decisione all'esito dell'audizione dell'arbitro della gara, Sig. Fabio Taggi, e del suo assistente Sig. Alessandro Di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Fruscia, che era disposta ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Erano sentiti entrambi i predetti ufficiali di gara sui fatti oggetto del reclamo, i quali fornivano i chiarimenti riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, riunitasi in Camera di Consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, si osserva come il video offerto in comunicazione dall'odierna reclamante con le immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini della decisione.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, o dei suoi assistenti, risultante da referto arbitrale, che, inoltre, non ha procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore oggetto di antiggioco, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, l'arbitro Sig. Fabio Taggi sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *"Il tesserato colpiva con violenza l'avversario con impatto spalla-testa. Fallo rilevato dal 2° assistente. Allego modello D assistente Di Fruscia Alessandro"*.

Nel modello D il Sig. Di Fruscia riferiva che *"Al minuto 35 del primo tempo, nel tentativo di placcare un portatore di palla, il giocatore n. 5 del Rugby Parabiago ha colpito violentemente con la propria spalla la parte tra collo e testa dell'avversario che è finito violentemente a terra a seguito dell'impatto. Richiamato il direttore di gara, ho segnalato che, pur non avendo rilevato*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

una finalità di intervento deliberato, data la mancata chiusura delle braccia intorno all'avversario, il colpo diretto al viso e al collo, la pericolosità dell'intervento e la mancata presenza di fattori mitiganti, raccomandavo l'espulsione definitiva del giocatore".

È stato quindi sentito l'arbitro della gara Sig. Fabio Taggi, il quale riferiva che non aveva visto il fallo durante la gara e che nel modello D era stato riportato quanto riscontrato sul campo dal suo assistente. Inoltre, precisava che in seguito aveva avuto modo di vedere il filmato con le immagini *frame by frame* dell'episodio *de quo* da cui si poteva ricavare che il giocatore placcato aveva perso l'equilibrio e che si poteva utilizzare un cartellino giallo.

Successivamente, il Sig. Di Fruscia ha dichiarato che sul campo aveva visto solamente il giocatore portatore di palla che andava basso e il placcatore, Sig. Bertoni, che si è abbassato e nel fare questo ha colpito, senza deliberazione, con la spalla direttamente tra collo e mascella l'avversario, e che non aveva ravvisato circostanze mitiganti. Lo stesso, inoltre, riferiva che poi aveva avuto occasione di vedere immagini video dell'accaduto da cui aveva tratto che nell'episodio sanzionato si poteva ravvisare circostanza mitigante in favore del placcatore data dal comportamento del giocatore placcato che aveva in parte concorso all'impatto e che probabilmente poteva portare a considerare un cartellino giallo anziché rosso.

Nel rappresentare che la Corte ha molto apprezzato lo spirito collaborativo di entrambi gli ufficiali di gara sentiti ai fini della valutazione dei fatti di cui è reclamo, il Collegio considera che a seguito dell'istruttoria svolta è emerso che il Sig. Bertoni ha commesso un fallo di antigiochi che, tuttavia, per le modalità con cui si è realizzato può valutarsi in maniera più attenuata, nei limiti del minimo edittale e, in ragione dell'azione del giocatore vittima che avrebbe in parte contribuito a determinare la realizzazione dell'infrazione, ritiene di poter

riconoscere le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Giustizia, da considerarsi equivalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, con conseguente elisione di quest'ultima in applicazione dell'art. 12, comma 3, dello stesso Regolamento.

Il Collegio, pertanto, accoglie parzialmente il reclamo e, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di determinare la sanzione come indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 12, 14, 40, 41, 27/1, lett. k), (spallata), 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo testa), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il tesserato Sig. Angelo Raffaele Bertone con la squalifica di due settimane, dal 24/10/2022 al 6/11/2022 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 3 – 9 novembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali